



# COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

## Area Finanziaria

N. 1 DEL 20-01-2026

**Reg. Generale 3**

Oggetto: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Capacità assunzionale anno 2026 dati rendiconto di gestione 2024.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2026, modificato con decreto n. 2 del 09.01.2026 con il quale è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 23.12.2025, con la quale si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028";

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.12.2025, esecutiva a norma di legge, avente all'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n° 118/2011)";

**Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo*

*periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

**Vista** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

**Considerato** inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 pubblicato in GU n.297 del 30-11-2020, dispone: “*Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*”;

- Per l'annualità 2018 il Comune di Gergei risultava Ente capofila del Servizio di Segreteria, pertanto, in attuazione al Decreto sopra citato si è proceduto a decurtare la quota rimborsata dai Comuni Convenzionati dalla spesa di personale del Macroaggregato 1.01 per l'annualità 2018;

- A partire dall'annualità 2025, l'Ente risulterà Ente Capo convenzione di Segreteria al 42%, pertanto, in attuazione al Decreto sopra citato si è proceduto all'esclusione, dal calcolo della spesa del personale 2025 dei rimborsi che dovranno essere trasferiti dagli Enti convenzionati;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, l'Ente appartiene alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti (popolazione al 31.12.2022: n. 1125 abitanti);

**Rilevato** che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **28,60% (A)**;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al **32,60% (B)**;

**Verificato** che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2022-2024 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2024, il valore della soglia percentuale applicabile all'Ente è pari al **21,87%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);

**Preso atto** che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

**Rilevato**, quindi, che per l'anno 2025 il tetto massimo della spesa di personale in applicazione della prima soglia, è pari a € **628.086,82** come in All. A);

**Considerato** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando la disponibilità calcolato con il nuovo valore soglia, di cui alla Tab. 1;

**Tenuto conto** che l'art. 5 del DM del 17.3.2020 stabilisce: *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia comuni di cui all'art. 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.»*”.

**Considerato** che, pertanto, per l'anno 2026 non sono più applicabili le tabelle di cui all'art. 5 come indicato sopra e nell'All. A TAB.1:

**Visto** il prospetto: All. A): Calcolo delle capacità assunzionali;

**Rilevato** che le maggiori assunzioni consentite ai sensi del nuovo D.M. non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater (limite triennio 2011-2013) o del c. 562 della L. 296/2006 (limite spesa 2008);

**Dato atto** che:

- a media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater L. 296/2006 è quantificata in € **442.244,40** e che per il 2026 si attesta a € 420.146,65 e per il 2027-2028 a € 424.314,27 come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio (**Allegato E**);
-

Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è quantificato in € **74.036,40** pari all'intera spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 in quanto l'ente risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii.. Si precisa che tale somma è sempre soggetta al rispetto dei limiti dei cui all'art. 1 c. 557-quater, L. n 296/2006. Per l'anno 2026 la spesa per il lavoro flessibile è previsto in €**44.800,33 (Allegato F)**.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020;

**Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visti** il Regolamento Comunale di contabilità,

#### **DETERMINA**

1. che ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale di cui alla tab. 1 applicabile per determinare la capacità assunzionale nel 2026 risulta pari al **21,87%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);
3. che in seguito all'applicazione della percentuale di cui alla tab. 1 dell'art. 5 del DM 17.3.2020 la spesa massima sostenibile per le capacità assunzionali dell'anno 2026 è determinata in € **628.086,82**;
4. che dall'esame dei dati derivanti dalla programmazione 2026/2028 la spesa di personale per l'anno 2026 (macroaggregato 1.01 al netto dell'IRAP) si attesta su un valore pari a € **617.891,18**, con un conseguente margine pari a € **10.195,64** da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato (rispetto a quanto previsto come spesa massima di € 628.086,82);
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Murgia

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Alessandra Murgia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*